



COMUNE di LENOLA
Provincia di Latina

NOTA INTEGRATIVA

PERIODO: 2018 - 2019 - 2020

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

PREMESSA

Dal 2015 è entrata in vigore, dopo un periodo di sperimentazione della durata di tre esercizi (2012-2014), la riforma della contabilità degli enti locali, ad opera del D.Lgs. 118/2011, successivamente modificato ed integrato, proprio in esito ai risultati ottenuti dalla sperimentazione, dal D.Lgs. 126/2014.

L'ingresso previsto dal Legislatore nella nuova contabilità armonizzata è risultato graduale: nell'anno 2015, infatti, gli enti che non hanno partecipato al periodo di sperimentazione hanno avuto l'obbligo di adeguare la gestione ai nuovi principi contabili armonizzati: tutti i fatti gestionali (*transazioni elementari*) sono stati gestiti quindi secondo le regole contabili nuove. Sono invece stati mantenuti con pieno valore autorizzatorio gli schemi di bilancio già in uso, ovvero quelli previsti dal DPR 194/1996, affiancando, a soli fini conoscitivi, quelli previsti dal D.Lgs. 118/2011.

Dal 2016 la riforma è entrata a pieno regime: tutti gli enti locali, sia quelli che hanno partecipato alla sperimentazione, sia quelli che non hanno partecipato, hanno abbandonato definitivamente i vecchi schemi per adottare esclusivamente gli schemi armonizzati.

Numerose sono state le modifiche apportate dal nuovo sistema contabile armonizzato, sia sotto il profilo finanziario-contabile, sia per quanto attiene agli aspetti programmatici e gestionali.

Tra le innovazioni apportate, si richiamano quelle maggiormente significative:

- Documento Unico di Programmazione DUP, che ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica, ampliandone inoltre le finalità;
- schemi di bilancio strutturati diversamente, in coerenza con gli schemi di bilancio previsti per le amministrazioni dello Stato, con una diversa struttura di entrate e spese;
- reintroduzione della previsione di cassa per il primo esercizio del bilancio di previsione;
- diversa disciplina delle variazioni di bilancio: aumentano le casistiche e si modificano le competenze; ad esempio, vengono introdotte le variazioni compensative all'interno di categorie di entrata e macroaggregati di spesa, di competenza dei dirigenti, viene attribuita la competenza per le variazioni relative agli stanziamenti di cassa in capo alla giunta comunale;
- vengono adottati nuovi principi contabili, tra cui quello di sicuro maggior impatto è quello della competenza finanziaria potenziata;
- viene prevista la disciplina del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), secondo regole precise;
- viene introdotto il piano dei conti integrato sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- la struttura del bilancio armonizzato risulta più sintetica rispetto allo schema previgente; l'unità elementare di voto sale di un livello.

Nel corso del 2016 e 2017 i principi e gli schemi contabili sono stati oggetto, anche a seguito di approfondimenti e confronti in seno alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet), a numerosi aggiornamenti, alcuni di rilevante portata. Non va inoltre dimenticato l'aggiornamento anche della normativa di riferimento, quale, ad esempio, quella relativa ai vincoli di finanza pubblica, per i quali è stata emanata la Legge n. 164/2016 di modifica della Legge 243/2012, ulteriormente disciplinata dalla Legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), come integrati dai commi 785-790 e, 874 e 886 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al fine di rendere i vincoli del pareggio di bilancio *costituzionale* coerenti con la nuova contabilità armonizzata.

Le entrate sono classificate in titoli e tipologie, anziché in titoli, categorie e risorse, mentre le spese sono classificate in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

Il bilancio di previsione finanziario è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei Documenti di programmazione dell'ente (DUP), attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il bilancio di previsione finanziario è triennale. Le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.

Il bilancio di previsione finanziario svolge le seguenti finalità:

- *politico-amministrative* in quanto consente l'esercizio delle prerogative di indirizzo e di controllo che gli organi di governance esercitano sull'organo esecutivo ed è lo strumento fondamentale per la gestione amministrativa nel corso dell'esercizio;
- di *programmazione finanziaria* poiché descrive finanziariamente le informazioni necessarie a sostenere le amministrazioni pubbliche nel processo di decisione politica, sociale ed economica;
- di *destinazione delle risorse* a preventivo attraverso la funzione *autorizzatoria*, connessa alla natura finanziaria del bilancio;
- di *verifica degli equilibri finanziari* nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate; per le regioni il bilancio di previsione costituisce sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della regione a carico di esercizi futuri;
- *informative* in quanto fornisce informazioni agli utilizzatori interni (consiglieri ed amministratori, dirigenti, dipendenti, organi di revisione, ecc.) ed esterni (organi di controllo, altri organi pubblici, fornitori e creditori, finanziatori, cittadini, ecc.) in merito ai programmi in corso di realizzazione, nonché in merito all'andamento finanziario dell'amministrazione.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio armonizzato, come sopra indicato, la relazione è integrata con una serie di tabelle, con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa

Con la "nota integrativa", quindi, si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa integra i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso e svolge le seguenti funzioni:

- descrittiva: illustra i dati che per la loro sinteticità non possono essere pienamente compresi;
- informativa, apporta ulteriori dati non inseriti nei documenti di bilancio, che hanno una struttura fissa e non integrabile;
- esplicativa, indica le motivazioni delle ipotesi assunte e dei criteri di valutazione adottati per la determinazione dei valori di bilancio.

GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ED IL PAREGGIO DI BILANCIO

Gli Strumenti della programmazione.

La Giunta Comunale predisporre e presenta all'esame ed all'approvazione del Consiglio Comunale il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 ed annessi allegati.

Lo schema di bilancio, ed annessi allegati, è stato redatto in collaborazione con i Dirigenti ed i Responsabili dei Servizi sulla base delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, coordinate in particolare dall'attività dell'Assessore alle Finanze, in linea con gli impegni assunti con l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e che consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).

L'art. 1 comma 887 della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha previsto l'emanazione entro il 30.04.2018 di un decreto con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze semplificherà maggiormente il DUP semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, mediante la modifica del principio relativo alla programmazione di cui all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011.

Il bilancio di previsione è stato predisposto nel pieno rispetto di tutti i principi contabili generali contenuti nel succitato D.lgs. 118/2011, che garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili, qui di seguito elencati:

1. principio dell'annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale;
2. principio dell'unità: è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione; le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento;
3. principio dell'universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta;
4. principio dell'integrità: nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite;
5. principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: veridicità significa rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio; attendibilità significa che le previsioni di bilancio sono sostenute da accurate

analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento: un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa; correttezza significa il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione; comprensibilità richiede che le registrazioni contabili ed i documenti di bilancio adottino il sistema di classificazione previsto dall'ordinamento contabile e finanziario, uniformandosi alle istruzioni dei relativi glossari;

6. principio della significatività e rilevanza: nella formazione delle previsioni gli errori, le semplificazioni e gli arrotondamenti, tecnicamente inevitabili, trovano il loro limite nel concetto di rilevanza: essi cioè non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari;

7. principio della flessibilità: possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo;

8. principio della congruità: verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti;

9. principio della prudenza: devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste;

10. principio della coerenza: occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico, infatti, deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine;

11. principio della continuità e costanza: continuità significa che le valutazioni contabili finanziarie, economiche e patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere al requisito di essere fondate su criteri tecnici e di stima che abbiano la possibilità di continuare ad essere validi nel tempo, se le condizioni gestionali non saranno tali da evidenziare chiari e significativi cambiamenti; costanza significa il mantenimento dei medesimi criteri di valutazione nel tempo, in modo che l'eventuale cambiamento dei criteri particolari di valutazione adottati debba rappresentare un'eccezione nel tempo che risulti opportunamente descritta e documentata in apposite relazioni nel contesto del sistema di bilancio;

12. principio della comparabilità e della verificabilità: comparabilità significa possibilità di confrontare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche, di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali, del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali; verificabilità significa che l'informazione patrimoniale, economica e finanziaria, e tutte le altre fornite dal sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica, devono essere verificabili attraverso la ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A tale scopo le amministrazioni pubbliche devono conservare la necessaria documentazione probatoria;

13. principio della neutralità o imparzialità: neutralità significa che la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi; imparzialità va intesa come l'applicazione competente e tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, che richiede discernimento, obiettività e giudizio per quanto concerne gli elementi soggettivi;

14. principio della pubblicità: assicurare ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie;

15. principio dell'equilibrio di bilancio: riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi

di entrata e di spesa; deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata;

16. principio della competenza finanziaria: tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. E', in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati;

17. principio della competenza economica: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari;

18. principio della prevalenza della sostanza sulla forma: la sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.

Il Pareggio di bilancio.

Il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020 chiude con i seguenti totali a pareggio:

	Competenza Entrata/Spesa	Cassa Entrata	Cassa Spesa
Esercizio 2018	€ 10.962.196,75	€ 14.325.412,62	€ 13.398.446,33
Esercizio 2019	€ 5.690.411,56		
Esercizio 2020	€ 5.767.764,47		

Il pareggio del Bilancio di Previsione 2018-2020, a legislazione vigente, è stato quindi raggiunto adottando la seguente manovra finanziaria, tributaria, tariffaria e regolamentare che prevede:

1) politica tariffaria: si premette che, l'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 e 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, con esclusione della TARI e dell'Imposta di soggiorno, giusta la deroga intervenuta ad opera del D.L. 50/2017. Il medesimo comma prevede inoltre che, per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote.

la politica tariffaria non può che risentire, pertanto, di tale vincolo. Per un maggior dettaglio si rimanda alle singole delibere tariffarie allegate al bilancio di previsione;

2) politica relativa alle previsioni di spesa: in relazione ai vincoli imposti dalle varie normative (es. D.L. 78/2010, D.L. 95/2012) ed ai sempre maggiori tagli subiti dalle autonomie locali (fondo di solidarietà comunale), sono state messe in atto misure di contenimento delle spese pur, garantendo il regolare funzionamento di tutti i servizi.

3) per quanto riguarda la spesa di personale, soggetta a numerosi vincoli e "blocchi", anche di tipo economico e contrattuale, anche in ossequio alle novità introdotte dal D.Lgs. 75/2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera

a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi sono stati garantiti dall’attuale personale in servizio e con personale a tempo determinato, nei casi consentiti dalla normativa, a cui vengono richiesti sempre maggior collaborazione ed impegno. La programmazione del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018-2020, cui si rimanda per i dettagli, rispetta i limiti imposti dalla normativa e dalle risorse disponibili: la spesa iscritta in bilancio è conseguenza di tale programmazione.

4) l’entrata relativa ai proventi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione) è destinata alle finalità previste dal comma 460 dell’art. 1 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con imputazione destinata totalmente alle manutenzioni straordinarie, importo pari ad € 68.000,00.

5) politica di indebitamento: il Comune di Lenola ha previsto la seguente manovra sull’indebitamento:

mancato ricorso all’indebitamento per finanziare le spese di investimento, al fine di non gravare il bilancio di nuovi oneri finanziari.

Gli equilibri di bilancio.

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2018-2020, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese (tabella 1);
- equilibrio di parte corrente (tabella 2);
- equilibrio di parte capitale (tabella 3);

Equilibrio di parte corrente (tabella 2):

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			960144,93		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3251135,47 0,00	3218066,14 0,00	3213143,19 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3119169,39 0,00 52783,15	3080519,10 0,00 58943,15	3076568,62 0,00 58943,15
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)		131966,08 0,00	137547,04 0,00	136574,57 0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziame</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			0,00	0,00	0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

correnti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
			O=G+H+I-L+M	0,00	0,00

Equilibrio di parte capitale: (Tabella 3)

di investimento	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	6.244.440,00	1.005.724,14	1.088.000,00
direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	6.244.440,00 0,00	1.005.724,14 0,00	1.088.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
			W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):					
Equilibrio di parte corrente (O)			0	0,00	0,00
zo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		0		
ilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			0	0,00	0,00

**CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE
DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE**

Le risultanze finali del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020, per la parte entrata, sono sintetizzate:

ENTRATE E SPESE PER TITOLI DI BILANCIO	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE TRIENNALE		
	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Previsione definitiva 2017	Previsione 2018	Previsione 2019	Previsione 2020
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.626.479,86	1.619.929,97	1.669.400,86	1.697.258,97	1.697.258,97	1.697.258,97
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	408.117,53	344.612,86	596.587,83	1.188.983,97	1.159.383,97	1.159.383,97
Titolo 3 - Entrate extratributarie	421.382,48	359.560,61	343.336,82	364.892,53	361.423,20	356.500,25
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	966.830,18	1.531.090,58	8.939.973,51	6.244.440,00	1.005.724,14	1.088.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	183.000,00	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	245.818,91	-	183.000,00	-	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	589.397,37	498.895,98	1.316.621,28	1.316.621,28	1.316.621,28	1.316.621,28
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	75.000,00	34.934,22	87.000,00	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato	421.635,96	150.409,79	117.311,94	-	-	-
TOTALE ENTRATE	4.754.662,29	4.539.434,01	13.586.232,24	10.962.196,75	5.690.411,56	5.767.764,47
	-	-	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	2.136.668,23	2.088.511,63	2.561.668,53	3.119.169,39	3.080.519,10	3.076.568,62
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.481.723,80	1.600.310,89	9.292.457,07	6.244.440,00	1.005.724,14	1.088.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	183.000,00	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	122.725,77	129.668,50	82.485,36	131.966,08	137.547,04	136.574,57
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	589.397,37	498.895,98	1.316.621,28	1.316.621,28	1.316.621,28	1.316.621,28
TOTALE SPESE	4.330.515,17	4.317.387,00	13.586.232,24	10.962.196,75	5.690.411,56	5.767.764,47

Di seguito sono analizzate le principali voci di entrata al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati dei singoli cespiti.

Entrate correnti

Titolo 1° - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(accertamenti)	(accertamenti)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)	(previsioni)
	1	2	3	4	5	6
IMU	304.054,00	398.017,47	398.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Recupero evasione	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	-	-	-	-	-	-
Imposta comunale sulla pubblicità	1.575,46	1.494,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Addizionale IRPEF	133.979,60	126.386,00	125.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
TASI	287.610,43	114.034,42	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
Altre imposte	391,93	295,28	586,06			
TARI	400.250,95		418.814,80	418.814,80	418.814,80	418.814,80
TARI partite arretrate		406.174,49				
TOSAP						
Altre tasse						
Diritti sulle pubbliche affissioni	2.717,48	1.731,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Imposta di soggiorno						
Fondo solidarietà comunale	477.899,82	556.796,51	590.000,00	611.444,17	611.444,17	611.444,17
TOTALE Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.626.479,67	1.619.929,97	1.669.400,86	1.697.258,97	1.697.258,97	1.697.258,97

Con riferimento alle entrate tributarie, occorre sottolineare che la legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015. Detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge 232/2016), ed infine anche al 2018 ad opera dell'art. 1 comma 37 della Legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018).

Come per il 2016 e 2017, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste: la tassa sui rifiuti (TARI) e l'imposta di soggiorno, come recentemente stabilito dal D.L. 50/2017. Non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico.

Inoltre, come chiarito anche da alcune diversi sezioni regionali della Corte dei Conti, la disposizione va intesa nel senso che il blocco si applica a tutte

le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia relative ad incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia relative a riduzione od abolizione di regimi agevolativi.

Dopo anni di interventi anche rilevanti in materia di tributi locali, rispetto al 2016 l'impianto normativo di riferimento per il 2018 risulta stabile, con l'unica vera novità dello sblocco in materia di istituzione dell'imposta di soggiorno.

Si rileva inoltre che il recente art. 11 del DL n. 50/2017 ha introdotto il meccanismo della definizione agevolata delle controversie tributarie (condono fiscale).

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'IMU è stata introdotta in via sperimentale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, dall'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214, ed ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

L'art. 1 comma 639 della Legge n. 127 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha introdotto la IUC - Imposta Unica Comunale - ed ha trasformato l'IMU dal 2014 a regime e non più in via sperimentale.

La IUC è composta da: Imposta Municipale propria (IMU); tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI).

La IUC è stata confermata anche per l'anno 2015 dall'art. 1 comma 679 della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015).

La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto alcune modifiche alla IUC, in particolare per quanto riguarda l'imposizione su terreni agricoli, immobili concessi in comodato, immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa, immobili situati all'estero, immobili a canone concordato ed "imbullonati". Le previsioni iscritte nel bilancio tengono conto di tali novità normative. Anche la legge 232/2016 ha introdotto alcune modifiche alla normativa, con particolare riferimento ai comodati gratuiti.

Per le aliquote previste per il 2018 si rimanda alle relative delibere, il gettito IMU previsto è di € 398.000,00.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

La TASI è uno dei tributi di cui si compone la IUC - Imposta Unica Comunale - istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), confermata, anche per l'anno 2015, dall'art. 1, comma 679, della Legge 23/12/2014 n. 190.

Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa, fino al 2015, l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU), fatta eccezione, in ogni caso, per i terreni agricoli e, dal 2016, dell'abitazione principale.

Come indicato nel paragrafo riguardante l'IMU, la legge di stabilità per il 2016 ha modificato l'imposizione fiscale su abitazione principale, rendendo la fattispecie completamente esente, ad eccezione degli immobili cosiddetti di lusso (categorie A1, A8 e A9). Il comma 14 dell'art 1 della L. 208/2015, modificando il comma 669 della Legge 147/2013, ha previsto infatti la modifica del presupposto impositivo, escludendo di fatto l'abitazione principale dal presupposto.

Il tributo è destinato alla parziale copertura dei seguenti servizi indivisibili.

Il gettito previsto è di € 114.000,00 stimato sulla base delle somme incassate negli anni precedenti

Le aliquote 2018, sono deliberate con atto del Consiglio Comunale a cui si rimanda.

A seguito dell'approvazione del quinto decreto del 4 agosto 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative alla lotta all'evasione dei tributi in autoliquidazione.

In particolare il nuovo principio prevede che siano accertate per cassa anche le entrate derivanti dalla lotta all'evasione delle entrate tributarie riscosse per cassa, salvo i casi in cui la lotta all'evasione sia attuata attraverso l'emissione di avvisi di liquidazione e di accertamento, di ruoli e liste di carico, accertate sulla base di documenti formali emessi dall'ente e imputati all'esercizio in cui l'obbligazione scade (per tali entrate si rinvia ai principi riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e la rateizzazione delle entrate).

Pertanto la previsione dell'IMU e dell'ICI da attività di accertamento è stata rivista rispetto al passato sulla base di tale principio, con corrispondente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

RECUPERO EVASIONE ICI/IMU

L'ufficio tributi svolge attività di accertamento e liquidazione anche sui tributi soppressi come l'ICI, relativamente alle annualità per le quali non è ancora intervenuta decadenza dal potere di accertamento.

I proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività di accertamento sono stimati in:

		2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
ENTRATA	Gettito da lotta all'evasione	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
SPESA	Accantonamento al FCDE	€ 1.643,40	€ 1.643,40	€ 1.643,40

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

La base imponibile è costituita dai redditi dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel comune. Tali redditi possono essere altalenanti, poiché influenzati dall'andamento dell'economia del paese.

La previsione, che resta di difficile determinazione in quanto legata ai redditi effettivi dei contribuenti.

Inoltre, a seguito dell'approvazione del quarto decreto del 30 marzo 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'interno e la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata modificata la modalità di accertamento in bilancio delle somme relative all'addizionale comunale IRPEF che, precedentemente alla modifica, doveva essere accertata per un importo pari a quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze e pubblicate sul portale per il federalismo fiscale.

La regola principale è l'accertamento per cassa, tuttavia gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2018 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2016 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2016 e in c/residui nel 2017). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote

e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudentiale.

Si è reso necessario, pertanto, rivedere l'accertamento di tale entrata, al fine di renderlo conforme alla nuova modalità di contabilizzazione.

Il gettito previsto è pari a:

€ 132.000,00 per il 2018

€ 132.000,00 per il 2019

€ 132.000,00 per il 2020

TASSA RIFIUTI - TARI

La determinazione delle tariffe **TARI** (Tributo sui rifiuti) è tale da garantire la copertura integrale dei costi così come previsti nel Piano Finanziario 2018;

Si ricorda che, come per il 2016 e 2017, la tassa sui rifiuti (TARI) resta esclusa dal blocco degli aumenti tributari disposti dall'art. 1 comma 26 della Legge 208/2015, come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge 232/2016. Tale esclusione è prevista anche nella legge **nella legge di bilancio per il 2018, (art. 1 comma 37 L. 205/201).**

Si rimanda alle delibere per quanto riguarda le tariffe i dati dettagliati del Piano Economico Finanziario 2018

Anche per il 2018 restano prorogate, ad opera dell'art. 1 comma 38 della Legge di bilancio 2018, le deroghe di cui all'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ovvero la possibilità di adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, consentendo altresì di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI

Il gettito previsto per l'imposta comunale sulla pubblicità è pari a:

€ 2.000,00 per il 2018

€ 2.000,00 per il 2019

€ 2.000,00 per il 2020

Il gettito previsto per il diritto sulle pubbliche affissioni è pari a:

€ 3.000,00 per il 2018

€ 3.000,00 per il 2019

€ 3.000,00 per il 2020

Ad opera del D.L. n.244/2016 (Decreto Milleproroghe 2017) è stato prorogato al 01/10/2017 il termine previsto dall'art. 2-bis del D.L. 193/2016 come convertito dalla legge 225/2016, in tema di riscossione delle entrate comunali, in particolare riguardanti il versamento spontaneo delle entrate comunali nel conto corrente di tesoreria. L'art. 35, comma 1, lettera b-bis), del D.L. n. 50/2017 equipara i conti correnti postali intestati all'ente locale al conto corrente di tesoreria per i versamenti spontanei.

COSAP

Per il canone di occupazione suolo pubblico è prevista un'entrata di € 22.500,00 nel triennio, stimato in relazione all'effettivo gettito conseguito nel 2017.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Questo fondo è iscritto tra le entrate correnti. Il suo importo ammonta ad € 611.444,17, si tratta di un dato provvisorio, così come comunicato dal Ministero Dell'Interno. Lo Stato trattiene dall'IMU del Comune di Lenola, e che viene versata ai comuni meno "fortunati" a titolo di fondo di *solidarietà*, e la somma di €122.595.03 che lo Stato trattiene dall'IMU del Comune a titolo di compensazione a risorse *standard* per il passaggio dall'ICI ai nuovi tributi IMU e TASI. Questa seconda quota, che non trova alcuna evidenza nel bilancio dell'ente, in quanto l'IMU viene contabilizzata al netto di tale quota, in sostanza, ha l'effetto di *girare* allo Stato tutto il maggior gettito derivante dall'innalzamento del carico fiscale creatosi nel passaggio dall'ICI all'IMU e poi alla TASI, di cui lo Stato, appunto, rimane l'unico beneficiario, nonostante figure che sia l'ente ad incassarne il gettito.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha comportato un sistematico taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, in considerazione del fatto che i Comuni debbono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica dello Stato, in particolare quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea. Il succedersi di queste severe manovre ha determinato un forte impatto negativo negli esercizi passati.

La previsione di questa entrata è sempre difficoltosa, a causa sia della complessità dei calcoli e dei molti fattori di livello macroeconomico che entrano nel calcolo, sia perché lo Stato rende noto tale valore tendenzialmente in periodi dell'anno avanzati (in passato la determinazione definitiva è avvenuta addirittura ad esercizio finanziario scaduto). Da qui i soventi rinvii decisi a livello governativo del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione.

Per l'anno 2018 la previsione è stata calcolata sulla base degli importi definiti per l'anno 2017, non essendo previsti a livello nazionale ulteriori tagli dalle manovre attualmente in vigore.

Il dato sarà sicuramente soggetto a revisioni in corso d'anno a seguito dell'applicazione concreta delle numerose metodologie, anche alla luce del fatto che, per l'anno 2017, la legge di bilancio prevede una diversa distribuzione delle diverse quote di fondo di solidarietà, ed inserisce (art. 1 comma 450) una clausola di salvaguardia (+/- 8%) al fine di calmierare gli effetti eccessivi (positivi o negativi) derivanti dal cambio di metodologia. L'art. 14, comma 1, lettera a), del D.L. n. 50/2017 ha ridotto la quota dell'8%, portandola al 4%.

La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 1 commi 446 e seguenti della legge di bilancio 2017: in particolare il comma 448 definisce in 6.197,2 milioni la dotazione complessiva del Fondo di Solidarietà Comunale a decorrere dal 2017.

Rimane invariata rispetto al 2016 la quota comunale di alimentazione del Fondo, pari a 2.768,8 milioni di euro ed assicurata attraverso il versamento del 22,43% dell'IMU standard di spettanza di ciascun Comune.

La novità più rilevante riguarda la quota perequativa del fondo, basata sulla differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, fissata, dal comma 449 lettera c); tale ripartizione è stata recentemente modificata per gli anni 2018 e 2019 con la Legge di bilancio 2018, art. 1 comma 884, ed attualmente risulta così definita: il 40% per l'anno 2017, il 45% per l'anno 2018, il 60% per l'anno 2020, l'85% per l'anno 2020 e il 100% a decorrere dall'anno 2021.

La lettera b), del comma 1, dell'art. 1 del D.L. n. 50/2017 prevede ulteriori modalità di accantonamento di somme non distribuite per la perequazione del FSC.

Come la legge di bilancio 2017 (la legge n. 232/2016) non ha previsto riduzioni sul fondo solidarietà comunale (FSC) 2017 rispetto al FSC 2016, così l'attuale legge di bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017) non opera tagli in tal senso.

Titolo 2° - Trasferimenti correnti

ENTRATE	TREND		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE	
	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)
	3	4	5	6
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	595.587,83	1.187.983,97	1.158.383,97	1.158.383,97
Trasferimenti correnti da famiglie	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da imprese	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	-	-	-	-
Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo	-	-	-	-
TOTALE Trasferimenti correnti	596.587,83	1.188.983,97	1.159.383,97	1.159.383,97

Titolo 3° - Entrate extra tributarie

ENTRATE	TREND				% scostamento col. 4 rispetto alla col. 3
	2017 (previsioni)	2018 (previsioni)	2019 (previsioni)	2020 (previsioni)	
	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	299609,14	312661,14	307362,18	306439,23	104
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	8000	10000	10000	10000	125
Interessi attivi	400	400	400	400	100
Altre entrate da redditi da capitale					
Rimborsi e altre entrate correnti	35327,68	41831,39	43661,02	39661,02	118
TOTALE Entrate extra tributarie	343.336,82	364.892,53	361.423,20	356.500,25	106,2782984

VENDITA DI SERVIZI

In questa voce sono classificate tutte le entrate relative ai servizi erogati a pagamento dal comune, tra cui i servizi a domanda individuale, i più rilevanti dei quali sono:

servizio asilo nido : previsione € 33.000,00

servizio mensa scolastica : previsione € 35.000,00

servizio trasporto scolastico: previsione €19.000,00

servizio colonie estive : previsione € 3.600,00

PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

In questa sezione sono contabilizzati i proventi derivanti da:

Cosap permanente e temporanea € 22.500,00

Fitti di locali di proprietà del Comune: € 15.500,00

Proventi da locazioni di strutture alberghiere: € 32.400,00

Concessioni cimiteriali: € 18.000,00

Altre entrate.: € 11.260,00

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ILLECITI

Questa voce si riferisce sostanzialmente alle sanzioni per violazioni al codice della strada, quantificate in € 10.000,00 per le annualità 2018-2020, che sono state previste sulla base dell'andamento degli accertamenti e degli incassi degli ultimi esercizi, anche in considerazione delle nuove modalità di contabilizzazione previste dai nuovi principi contabili. Una quota di tale risorsa è accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità a copertura del rischio di mancati incassi. Tali proventi, a norma del codice della strada, hanno destinazione vincolata per una quota almeno pari al 50%, che viene destinata con specifica deliberazione e rendicontata in sede di consuntivo (deliberazione di G.C. n. 33 del 22/02/2018).

RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI - Rientrano in questa tipologia le entrate derivanti da rimborsi di terzi di spese sostenute dall'ente a vario titolo.

Titolo 4° - Entrate in conto capitale

TRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Non sono previste entrate di questa tipologia

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa voce sono classificati i contributi in conto capitale erogati al Comune dalla Regione e trasferimenti da privati per complessivi € 6.066.440,00 per l'anno 2018, € 867.724,14 per l'anno 2019 ed € 950.000,00 per l'anno 2020.

Tali somme sono destinate agli investimenti corrispondenti: la corrispondente manifestazione di cassa è inoltre vincolata.

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

Con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato l'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio comunale suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell'art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito in Legge 06.08.2008 n. 133. Per il triennio 2018-2020 nel piano delle alienazioni non sono stati individuati beni da dismettere.

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE - le principali voci di questa tipologia sono le seguenti:

ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE

In questa voce sono classificati gli ex-oneri di urbanizzazione il cui importo è stato previsto in €68.000,00 per il triennio 2018/2020.

Si fa presente che la legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), all'art. 1 comma 460, che a decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.

Pertanto, a decorrere dal 01/01/2018, è abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, che ha consentito per gli anni dal 2008 al 2015 l'utilizzo dei proventi in questione per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Per il triennio 2018/2020 i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni sono interamente destinati al finanziamento di spese in conto capitale ricadenti nelle tipologie previste dalla normativa vigente.

Titolo 5° - entrate da riduzione di attività finanziarie

Nel triennio 2018/2020 non sono previste tali tipologie di entrate.

Titolo 6° - Accensione di prestiti

Il bilancio finanziario 2018-2020 non prevede l'accensione di prestiti per la realizzazione di opere pubbliche, ciò al fine di non gravare l'ente di nuovi oneri finanziari a cui con difficoltà potrebbe fare fronte.

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2018 risulta essere pari ad € 2.262.485,78 .

Gli oneri di ammortamento sulle spese correnti, relativi alle quote interessi dei prestiti già contratti, rientrano nei limiti fissati dalla legge sul totale delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio chiuso.

Il comma 539 della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha modificato l'art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, elevando dall'8 al 10 per cento, a decorrere dal 2015, l'importo massimo degli interessi passivi rispetto alle entrate dei primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, al fine di poter assumere nuovi mutui o finanziamenti.

In particolare l'ente ha ad oggi un'incidenza percentuale degli interessi sulle entrate correnti pari al 4,05%, contro un limite normativo pari al 10%. Infine l'art. 26-bis del D.L. n. 50/2017, introdotto in sede di conversione, prevede che, al fine dell'estinzione anticipata dei mutui, qualora l'ente locale non disponga di una quota sufficiente di avanzo di amministrazione libero, nel caso abbia somme accantonate pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità può ricorrere all'utilizzo destinato agli investimenti, solamente a condizione che l'ente stesso garantisca un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Titolo 7° - Anticipazione da istituto tesoriere/cassiere

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1 comma 618 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), è stato prorogato al 31 dicembre 2018 l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014, al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le disponibilità di cassa del Bilancio comunale hanno sempre permesso di non dover beneficiare del ricorso alle anticipazioni di tesoreria. Anche l'attuale livello di liquidità consente di presumere che anche per il triennio 2018-2020 non sarà necessario ricorrere ad anticipazioni.

A titolo precauzionale è comunque stato previsto un apposito stanziamento, sia in entrata che al corrispondente titolo dell'Uscita.

Con apposita deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 11/01/2018 è stato fissato il limite massimo previsto dalla normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari a 5 dodicesimi.

La legge di bilancio 2018 prevede inoltre, all'art. 1 comma 877, la proroga a tutto il 2020 della sospensione del regime di tesoreria unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così come introdotta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Pertanto, fino al 31/12/2020, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione. Tale normativa, quindi, limita l'autonomia finanziaria degli enti, in quanto preclude ai Comuni la possibilità di maturare interessi attivi sulle giacenze di cassa proprie, che avrebbero dovute essere depositate presso la Tesoreria Comunale.

Titolo 9° - entrate per conto di terzi e partite di giro.

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno

uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuato per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, ovvero alle spese per il compenso accessorio del personale.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente. Solo con riferimento al primo esercizio, l'importo complessivo del fondo pluriennale, iscritto tra le entrate, può risultare inferiore all'importo dei fondi pluriennali di spesa dell'esercizio precedente, nel caso in cui sia possibile stimare o far riferimento, sulla base di dati di preconsuntivo all'importo, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del bilancio di previsione, degli impegni imputati agli esercizi precedenti finanziati dal fondo pluriennale vincolato.

In Bilancio non risulta iscritto alcun importo a titolo di Fondo Pluriennale vincolato, si provvederà ad iscrivere il FPV che scaturirà dall'operazione di riaccertamento dei residui, a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2017.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ, DANDO ILLUSTRAZIONE DEI CREDITI PER I QUALI NON È PREVISTO L'ACCANTONAMENTO A TALE FONDO

Si riporta di seguito una tabella di raffronto delle spese.

	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO			
SPESE	REDICONTO 2015	REDICONTO 2016	PREVISIONE DEFINITIVA 2017	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZ A ANNO 2020
Disavanzo di amministrazione					0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	2136668,23	2088511,63	2561668,53	4145468,42	3119169,39	3080519,10	3076568,62
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1481723,80	1600310,89	9292457,07	7583845,31	6244440,00	1005724,14	1088000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	183000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pluriennale vincolato				0,00	0,00	0,00	0,00
... ..	3618392,03	3688822,52	12037125,60	11729313,73	9363609,39	4086243,24	4164568,62
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	122725,77	129668,50	82485,36	131966,08	131966,08	137547,04	136574,57
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	589397,37	498895,98	1316621,28	1387166,52	1316621,28	1316621,28	1316621,28
Totale titoli	4330515,17	4317387,00	13586232,24	13398446,33	10962196,75	5690411,56	5767764,47

Di seguito sono analizzate le principali voci di spesa, riepilogate per macroaggregato, al fine di illustrare i dati di bilancio, riportare ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti quantitativo-contabili ed evidenziare le motivazioni assunte ed i criteri di valutazione adottati delle stesse.

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

Macroaggregati di spesa	PREVISIONI DI BILANCIO		
	Previsione esercizio 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020
Redditi da lavoro dipendente	912.536,13	879.636,13	879.636,13
Imposte e tasse a carico dell'ente	79.231,39	82.056,39	82.056,39
Acquisto di beni e servizi	1.798.072,08	1.812.918,74	1.814.722,00
Trasferimenti correnti	57.480,60	59.480,60	59.480,60
Trasferimenti di tributi	-	-	-
Fondi perequativi	-	-	-
Interessi passivi	94.200,62	88.618,67	82.864,93
Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese correnti	172.648,57	152.808,57	152.808,57
TOTALE	3119169,39	3080519,1	3076568,62

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

La Giunta Comunale, con deliberazione n. ____ del _____ ha approvato il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2018/2020, dando atto che la spesa è improntata al rispetto del principio della riduzione complessiva delle spese di personale. Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio; viene prevista la somma complessiva di € _____ a titolo di rinnovi contrattuali, essendo ormai terminato il blocco previsto dalla normativa.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per

il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale). Si prevedono pertanto aumenti medi mensili di 85 euro lordi, così come indicato nell'accordo del 30.11.2016 con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali.

IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti; il Comune di Lenola non applica il metodo cosiddetto commerciale sui servizi a rilevanza commerciale (art. 10 comma 2 D.Lgs. 446/1997);
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente: tali spese rientrano nei limiti di spesa per le autovetture di cui al D.L. 78/2010 ed al D.L. 95/2012;
- imposta di bollo e registrazione, calcolata sull'andamento storico dei contratti e sugli atti da registrare in qualità di soggetto passivo d'imposta;

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese. E' risultato necessario calibrare le previsioni in maniera sempre più precisa e contenuta, vista la perdurante riduzione delle risorse disponibili, a fronte dei numerosi tagli imposti dalla finanza centrale.

TRASFERIMENTI CORRENTI - in questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi.,

INTERESSI PASSIVI - La spesa per interessi passivi è prevista in € 94.200,62 per il 2018, in €88.618,67 per il 2019 ed in € 82.864,93 per il 2020 e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi. L'evoluzione nel triennio dipende dai nuovi mutui accesi e/o dal termine dei piani di rimborso dei prestiti, giunti alla fine del periodo di ammortamento.

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi. La previsione viene fatta prudenzialmente sulla base del trend storico.

ALTRE SPESE CORRENTI

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Fondo di riserva - comprende il fondo di riserva di cassa: il fondo di riserva è iscritto per €18.000,00 nel 2018, per € 18.000,00 nel 2019 e per € 18.000,00 nel 2020 - in particolare, lo stanziamento rispetta i limiti previsti dall'art. 166 TUEL, in base al quale lo stanziamento non deve essere inferiore allo 0,30 e non può superare il 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio; ai sensi del comma 2bis del citato

art. 166, la metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Tale quota minima è stabilita per un importo di € 9.357,51 .

Fondo di riserva di cassa: con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL): lo stanziamento iscritto in bilancio, rispettoso di tale limite, ammonta ad € 70.000,00.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

La determinazione dello stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015 (primo anno di applicazione).

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1), le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria per il 2015: la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

A) media semplice;

B) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

C) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: : 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

- 3) per ciascuna entrata è stata quindi individuata la percentuale che ha consentito la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nell'importo ritenuto adeguato.

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente; e così via negli anni successivi;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento ai dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati all'esercizio precedente; e così via negli anni successivi.

4) Il legislatore ha concesso la facoltà di applicare gradualmente la norma per quanto concerne l'accantonamento da effettuare nel FCDE. Tale applicazione graduale è stata recentemente rimodulata ad opera dell'art. 1 comma 882 della Legge di Bilancio 2018, prevedendo le seguenti percentuali:

2018	75,00%
2019	85,00%
2020	95,00%
Dal 2021 in poi	100%

A fronte di tale agevolazione gli stanziamenti di bilancio sono così calcolati:

Anno	Quota minima (a)	Importo del FCDE calcolato (b)	Importo minimo da stanziare (c=a*b)	Importo effettivamente stanziato
2018	75,00%	€ 58.973,15	€ 44.207,36	€ 52.783,15
2019	85,00%	€ 58.943.15	€ 50.101.68	€ 58.943.15
2020	95,00%	€ 58.943.15	€ 55.995.99	€ 58.943.15

Recentemente la Commissione *Arconet* ha chiarito (faq nn. 25 e 26 di ottobre 2017) le modalità di calcolo per il FCDE in sede di previsione di bilancio, con particolare riferimento alla composizione di numeratore e denominatore, per gli enti che decidono di considerare tra gli incassi anche quelli realizzati nell'esercizio successivo in conto residui dell'esercizio precedente, esplicitando i calcoli corrispondenti.

Accantonamento del fondo rischi spese legali:

Sulla base del nuovo principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, in occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria si è provveduto alla determinazione dell'accantonamento al fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali, accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.

Sulla base delle informazioni ricevute dal competente ufficio, nel bilancio di previsione è stato stanziato il seguente importo a tale titolo:

2018	€10.000,00
2019	€ 10.000,00
2020	€ 10.000,00

IVA a debito

Vengono stanziare in questa voce le somme destinate al versamento dell'IVA a debito per le gestioni commerciali dell'Ente.

Numerose sono state negli ultimi anni per gli enti locali le modifiche intervenute in materia fiscale, con particolare riferimento all'imposta sul valore aggiunto.

L'art. 1, comma 641, della legge n. 190/2014 ha disposto che la dichiarazione IVA debba essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo, anticipando in maniera sostanziale i precedenti termini dichiarativi (precedentemente la scadenza era 30 settembre dell'anno successivo).

A seguito dell'introduzione nel 2015 del meccanismo dello split-payment (art. 1, commi da 629 a 633, Legge n.190/2014), sia per le gestioni istituzionali che per quelle commerciali, i crediti IVA dei Comuni si sono via via ridotti; nel momento in cui l'ente esaurisce il proprio credito IVA nei confronti dell'Erario, il debito IVA è determinato dall'ammontare dell'IVA maturata sulle fatture attive e sui corrispettivi registrate dal Comune, in quanto l'IVA maturata sulle fatture passive viene immediatamente sterilizzata proprio in relazione al meccanismo dello split-payment, mediante la contemporanea registrazione dell'importo sia nei registri degli acquisti che in quello delle vendite.

Analogo discorso vale per le fatture relative alle gestioni gestite in regime di reverse charge.

L'art. 1 del D.L. n. 50/2017 ha integrato la disciplina dello split-payment di cui all'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, introducendo il meccanismo sia per le fatture emesse dai professionisti, sia per quelle ricevute dalle società controllate, a valere sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017.

Inoltre l'art. 2 del D.L. n. 50/2017 ha modificato la disciplina della detrazione IVA, prevedendo che la detrazione possa essere esercitata con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto (precedentemente era possibile operare la detrazione entro la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello nel quale il diritto alla detrazione era sorto).

Sempre il D.L. n. 50/2017 all'art. 3 ha introdotto delle novità per le compensazioni del credito IVA dai servizi commerciali che gli enti locali possono operare, operando su due elementi:

- abbassando l'importo minimo per cui occorre il visto di conformità per effettuare la compensazione (art. 10, comma 7, del decreto-legge n. 78/2009), stabilendolo in € 5.000,00 (prima il visto era invece necessario per importi superiori a euro 15.000);
- modificando la prima scadenza utile per la compensazione di crediti IVA superiori a euro 5.000, stabilendola nel decimo giorno successivo (e non più dunque dal giorno 16 del mese successivo) alla presentazione della dichiarazione IVA.

L'art. 9 del D.L. n. 50/2017 ha introdotto delle modifiche alla programmazione delle aliquote IVA (aggiornando quanto disposto dall'art. 1, comma 631, della legge n. 232/2016): in particolare per il 2018 dovrebbe essere previsto un aumento delle aliquote IVA nel seguente modo: dal 10% all'11,5% e dal 22% al 25%; tuttavia l'attuale disegno di legge di bilancio per il 2018 prevede la sterilizzazione della clausola di aumento dell'IVA, che pertanto non dovrebbero subire aumenti nel prossimo anno.

Come richiesto dal principio applicato della programmazione, si forniscono di seguito alcune informazioni riguardanti la gestione dell'IVA del Comune di _____.

I servizi rilevanti ai fini IVA dell'ente sono i seguenti:

Mensa scolastica
Trasporto scolastico
Asilo nido
Colonie per alunni

Proventi dalla raccolta differenziata
Proventi da impianti fotovoltaici
Proventi dalla struttura ricettivo-alberghiera

Fondo perdite società partecipate

I bilanci di previsione delle pubbliche amministrazioni locali devono prevedere un fondo vincolato per la copertura delle perdite degli organismi partecipati non immediatamente ripianate. La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, cc. 550 e seguenti della Legge 147/13 (Legge di stabilità 2014) ed entrerà in vigore a pieno regime dal 2018, ed ha previsto un regime transitorio di prima applicazione già nel triennio 2015 - 2017. Tale fondo permette di evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio e favorisce la progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci affidanti.

L'obbligo di creare il fondo vincolato per le perdite degli organismi partecipati riguarda tutte le pubbliche amministrazioni locali incluse nell'elenco Istat di cui all'articolo 1, comma 3 della Legge 196/09, quindi anche i Comuni. Gli "organismi partecipati" che l'articolo 1, comma 550 considera ai fini della determinazione dell'accantonamento al fondo sono le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate. L'accantonamento deve essere calcolato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante (articolo 1, comma 551). Sulla base dell'istruttoria compiuta dal competente ufficio, non è stato previsto alcun fondo per il triennio 2018/2020.

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregati:

Macroaggregati di spesa	TREND STORICO			PREVISIONI DI BILANCIO		
	Rendiconto 2015	Rendiconto 2016	Pre consuntivo 2017	Previsione esercizio 2018	Previsione esercizio 2019	Previsione esercizio 2020
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.481.723,80	1.596.985,19	644.348,05	6.241.440,00	1.002.724,14	1.085.000,00
Contributi agli investimenti	-	3.000,00	5.228,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Altri trasferimenti in c/capitale	-	325,70	-	0,00	0,00	0,00
Altre spese in c/capitale	-	-	-	0,00	0,00	0,00
TOTALE	1481723,8	1600310,89	649576,45	6.244.440,00	1.005.724,14	1.088.000,00

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

In questa voce sono classificate le spese relative alla realizzazione di nuove opere, agli interventi di manutenzione straordinaria ed alle spese di progettazione previste nel piano delle opere pubbliche, tenendo conto delle spese finanziate a mezzo del fondo pluriennale vincolato, e le spese re-imputate da esercizi precedenti.

Non sono previsti fondi per l'acquisto di terreni e fabbricati.

ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI.

Di seguito si riporta l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria e degli acquisti in conto capitale, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, nonché l'elenco dei lavori pubblici stanziati nel triennio.

ENTRATE CORRENTI

Particolare attenzione deve essere posta all'analisi delle entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso dei prestiti.

Le risorse correnti costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di

parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi "consolidata", di importo non superiore al minore valore tra:

- la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni;
- la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.

Non sono previsti capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di finanziare con entrate correnti.

QUADRO DI RIEPILOGO DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO

Si riporta infine il quadro di riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di previsione 2018-2020, piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020 ed investimenti provenienti da esercizi precedenti e traslati di competenza, nonché spese per incremento di attività finanziarie:

Descrizione fonte di finanziamento	2018	2019	2020
Accertamenti reimputati			
FPV			
Avanzo di amministrazione			
Mutui			
Trasferimenti di capitali da privati			
Contributi in conto capitale	6.066.440,00	867.724,14	950.000,00
Alienazioni patrimoniali	110.000,00	70.000,00	70.000,00
Contributi per permessi di costruire	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Monetizzazioni			
Altre entrate di parte capitale			
Avanzo di parte corrente			
TOTALE	6.244.440,00	1.005.724,14	1.088.000,00

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

I contributi agli investimenti sono erogazioni effettuate da un soggetto a favore di terzi, destinate al finanziamento di spese di investimento, in assenza di controprestazione, cioè in assenza di un corrispettivo reso dal beneficiario, a favore di chi ha erogato il contributo. L'assenza del corrispettivo comporta che, a seguito dell'erogazione del contributo, il patrimonio del soggetto erogante si riduce mentre il patrimonio del beneficiario, o degli ulteriori successivi beneficiari, si incrementa. Il rispetto del vincolo di destinazione del contributo (o del trasferimento) non costituisce "controprestazione".

In assenza di uno specifico vincolo di destinazione del contributo ad uno specifico investimento, i contributi agli investimenti sono genericamente destinati al finanziamento degli investimenti. Nell'allegato al bilancio e al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione è data evidenza della quota costituita da entrate genericamente "destinate" al finanziamento degli investimenti e della quota vincolata al finanziamento di specifici investimenti.

Nel bilancio di previsione finanziario la voce è complessivamente stanziata come segue:

2018	€ 6.066.440,00
2019	€ 867.724,14
2020	€ 950.000,00

Titolo IV - RIMBORSO DI PRESTITI

Il residuo debito dei mutui al 01.01.2018 risulta essere pari ad €2.262.485,78.

Gli oneri di ammortamento relativi alla quota capitale dei mutui in essere ammontano ad € 131.996,08 per il 2018, € 137.547,04 per il 2019 ed € 136.574,57 per il 2020.

L'art. 1 della Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al comma 866, dispone che per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possano avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

TITOLO VII - SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO iscritto in spesa

In fase di previsione, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

L'esigenza di rappresentare nel bilancio di previsione le scelte operate, compresi i tempi di previsto impiego delle risorse acquisite per gli interventi sopra illustrati, è fondamentale nella programmazione della spesa pubblica locale (si pensi alla indispensabilità di tale previsione nel caso di indebitamento o di utilizzo di trasferimenti da altri livelli di governo). Ciò premesso, si ritiene possibile stanziare, nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa.

In tali casi, il fondo è imputato nella spesa dell'esercizio in cui si prevede di realizzare l'investimento in corso di definizione, alla missione ed al programma cui si riferisce la spesa e nel PEG (per gli enti locali), è "intestato" alla specifica spesa che si è programmato di realizzare, anche se non risultano determinati i tempi e le modalità.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio considerati nel bilancio di previsione per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza e, quando l'obbligazione giuridica è sorta, si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

Il comma 880 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2018 ha ulteriormente modificato la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 467, della legge n. 232/2016 (la legge di bilancio 2017), già modificata nel corso del 2017 dall'art. 37 del D.L. n. 50/2017, nel seguente modo: *"Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa."*

Tale normativa non si riferisce ai fondi pluriennali vincolati di spesa costituiti nel 2017, bensì ai fpv di spesa costituiti nel 2016.

Dunque, il comma 467 citato può riferirsi alle seguenti tipologie:

- gare per investimenti avviate entro il 31/12/2016 per le quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017;
- quadri economici prenotati entro il 31/12/2016 mediante l'assunzione di impegni di spesa diversi dalla progettazione per i quali non si è giunti all'aggiudicazione entro il 31/12/2017.

La norma per il 2018 è meno severa dell'analogha norma prevista nel 2017, in quanto non è più prevista come condizione necessaria l'aver approvato il bilancio di previsione entro il 31 gennaio.

Di seguito si riporta la composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa, distinto tra parte corrente e parte capitale:

FPV	2018	2019	2020
FPV – parte corrente	€ _____	€ _____	€ _____
FPV – parte capitale	€ _____	€ _____	€ _____

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Si analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni per le quali sono previsti introiti complessivi ;
- condoni (previsti in parte corrente);
- gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- entrate per eventi calamitosi ;
- alienazione di immobilizzazioni totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento;
- accensioni di prestiti ;
- i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione, sono totalmente destinati al finanziamento della spesa d'investimento.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali (non previste in parte corrente),
- b) i ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi, previsti per ,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati ,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti,

ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI.

I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte, che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore delle società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e) per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito,

come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

Questo Ente non ha prestato garanzie fideiussorie.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o ai contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

L'ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI.

L'ente non ha enti od organismi strumentali.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE.

Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute dall'ente:

DENOMINAZIONE SOCIETA' PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Acqualatina s.p.a	0,40%
Consorzio Industriale Sud Pontino	3.78%

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	793647,05
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	117311,94
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2017	3532353,33
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	3583189,91
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2017	23060,73
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2017	0
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno	883183,14
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2017	0
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2017 (1)	0
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017(2)	883183,14
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)	0
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) (5)	0
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0
	Fondo perdite società partecipate(5)	0
	Fondo contenzioso(5)	0
	Altri accantonamenti(5)	0
	B) Totale parte accantonata	0
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0
	Altri vincoli	0
	C) Totale parte vincolata	0
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0
	Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017:		
	Utilizzo quota vincolata	
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5) Indicare l'importo del fondo risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinguendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

L'AVANZO VINCOLATO

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'elenco analitico riguardante le quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e i relativi utilizzi è costituito dalla seguente tabella.

Al riguardo si ricorda che l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è sempre consentito, secondo le modalità di cui al principio applicato 9.2, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, mentre l'utilizzo delle quote accantonate è ammesso solo a seguito dell'approvazione del rendiconto o sulla base dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

Per vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili si intendono i vincoli previsti dalle legge statali e regionali nei confronti degli enti locali e quelli previsti dalla legge statale nei confronti delle regioni, esclusi i casi in cui la legge dispone un vincolo di destinazione su propri trasferimenti di risorse a favore di terzi, che si configurano come vincoli derivanti da trasferimenti. Esempificazioni di vincoli derivanti dai principi contabili sono indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2.

Con riferimento ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, nella colonna b) è indicato il

totale degli accertamenti delle entrate da sanzioni, dedotto lo stanziamento definitivo al fondo crediti di dubbia esigibilità/fondo svalutazione crediti riguardante tale entrate e gli impegni assunti per il compenso al concessionario.

Per vincoli derivanti dai trasferimenti si intendono gli specifici vincoli di utilizzo di risorse trasferite per la realizzazione di una determinata spesa. E' necessario distinguere le entrate vincolate alla realizzazione di una specifica spesa dalle entrate destinate al finanziamento di una generale categoria di spese, quali la spesa sanitaria o la spesa UE. La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale. Pertanto, tali risorse devono essere considerate come "vincolate da trasferimenti" ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente. Per gli enti locali, la natura vincolata di tali risorse non rileva ai fini della disciplina dei vincoli cassa.

Fermo restando l'obbligo di rispettare sia i vincoli specifici che la destinazione generica delle risorse acquisite, si sottolinea che la disciplina prevista per l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione non riguarda le cd. risorse destinate.

Per vincoli derivanti da mutui e altri finanziamenti si intendono tutti i debiti contratti dall'ente, vincolati alla realizzazione di specifici investimenti, salvo i mutui contratti dalle regioni a fronte di disavanzo da indebitamento autorizzato con legge non ancora accertato.

Per vincoli formalmente attribuiti dall'ente si intendono quelli previsti dal principio applicato 9.2, derivanti da "entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi, ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio (per gli enti locali compresi quelli ai sensi dell'articolo 193 del TUEL, nel caso in cui sia stata accertata, nell'anno in corso e nei due anni precedenti l'assenza dell'equilibrio generale di bilancio)".

Non è previsto l'applicazione dell'avanzo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020.

ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

EQUILIBRI COSTITUZIONALI

Con la legge n. 243/2012 sono disciplinati il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012 .

Ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto.

Pertanto gli enti in questione dall'esercizio 2018 dovranno conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge.

La legge di bilancio per il 2017, ed in particolare l'art. 1 commi 466 e seguenti, declinano nel particolare le nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti, confermando il vincolo già previsto per il 2016, ovvero il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'intera inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2018-2020, al netto della quota rinveniente da debito, stabilizzandolo per l'intero triennio: tale disposizione consente indubbiamente una migliore programmazione degli investimenti degli enti, ampliando la possibilità di intervento in tali ambiti.

Viene inoltre modificata la disciplina graduale delle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, così come viene introdotto un sistema graduale di "premi" per gli enti che centrano gli obiettivi a determinate condizioni.

La legge di bilancio per il 2018 ha ulteriormente modificato la disciplina applicativa prevista dalla Legge 232/2016, prevedendo in particolare, l'ampliamento degli spazi verticali nazionali per gli investimenti degli enti locali, tra cui quelli riferiti all'edilizia scolastica e all'impiantistica sportiva.

Viene inoltre eliminata la norma che obbligava a considerare rilevante ai fini del saldo la quota di fondo crediti dubbia esigibilità finanziato da avanzo di amministrazione.

La norma ha anche eliminato l'obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto dimostrativo del rispetto del pareggio di bilancio costituzionale (art. 1 comma 785 L. 205/2017).

Si riportano le tabelle dimostrative del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 9 della L. 243/2012, sia in termini di competenza che di cassa, nella versione modificata dalla Legge n. 164/2016:

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, con	(+)	1.697.258,97	1.697.258,97	1.697.258,97
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.188.983,97	1.159.383,97	1.159.383,97
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	364.892,53	361.423,20	356.500,25
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	6.244.440,00	1.005.724,14	1.088.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	3.119.169,39	3.080.519,10	3.076.568,62
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	52.783,15	58.943,15	58.943,15
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato)	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato)	(-)	33.000,00	1.000,00	1.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	3.023.386,24	3.010.575,95	3.006.625,47
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	6.244.440,00	1.005.724,14	1.088.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato)	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	6.244.440,00	1.005.724,14	1.088.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	140.000,00	135.000,00	0,00
BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		87.749,23	72.490,19	206.517,72

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del

LIMITI DI SPESA

Ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione 2018-2020 trovano applicazione i tagli di spesa previsti in tema di compensi agli organi di controllo, studi ed incarichi di consulenza; relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; attività di formazione; acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture e acquisto buoni taxi; acquisto di mobili e arredi (non più vigente dal 01/01/2017)

Le normative richiamate sono le seguenti:

- art. 6 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella Legge 30/07/2010, n. 122;
- art. 5 del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 07/08/2012, n. 135;
- art. 1, commi 138, 141, 146 e 147 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, (cd. Legge di Stabilità 2013);
- art. 1, c. 5 del D.L. 101/2013, dagli artt. 14 e 15 del D.L. 66/2014;
- art. 13, c. 1 del D.L. n. 244/2016;

L'art. 21-bis del DL n. 50/17, introdotto in sede di conversione, prevede per il 2017 la disapplicazione di alcuni dei vincoli sopra richiamati, in presenza di alcune condizioni.

Ci si riferisce in particolare alle limitazioni sulle spese riferite a:

- studi e consulenze, rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e pubblicità sponsorizzazioni, formazione del personale, stampa di relazioni e altre pubblicazioni distribuite gratuitamente ad altre amministrazioni.

L'eliminazione dei vincoli per le mostre organizzate dagli enti locali, incondizionatamente, è disposta dall'art. 22, comma 5-quater, del DL n. 50/17.

Dal 2018, a regime, i medesimi vincoli non si applicano ai Comuni e alle loro forme associative che abbiano approvato il bilancio di previsione finanziario entro il 31/12 dell'anno precedente e che abbiano rispettato nell'anno precedente il saldo di finanza pubblica previsto dall'art. 9 della legge n. 243/2012.

Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato costruito tenendo in considerazione detti vincoli come vigenti, in quanto ad oggi non è possibile stabilire a priori se si realizzeranno le condizioni giuridiche che consentiranno all'ente di poter disapplicare i vincoli in questione, soprattutto con riferimento alla verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica, che sarà noto solo dopo l'invio della certificazione prevista dalla normativa entro il 31/03/2018.

Qualora, a seguito della verifica dei requisiti, potrà essere disposta la disapplicazione dei vincoli, verrà operata una successiva ricognizione riferita a quelli ancora vigenti.

Dal 01/01/2018 cessa inoltre, per espressa disposizione contenuta nell'art. 6 comma 3 del DL 78/2010, l'applicazione della riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti al 30.04.2010 ai compensi corrisposti agli organi di revisione.